



PROVINCIA DI MASSA CARRARA

CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

REGOLAMENTO

INDICE

ART. 2 ATTRIBUZIONI DEL CORPO	3
ART. 3 QUALIFICHE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO.....	3
ART. 4 ORGANIZZAZIONE DEL CORPO.....	4
ART. 5 RAPPORTO GERARCHICO	4
ART. 6 LUOGO DI SERVIZIO.....	4
ART. 7 ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO	5
ART. 8 ASSENZE DAL SERVIZIO	6
ART. 9 ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE DEL CORPO	6
ART. 10 ATTRIBUZIONE AI COORDINATORI DI VIGILANZA.....	7
ART. 11 ATTRIBUZIONI DEGLI AGENTI	8
ART. 12 DIVIETI.....	8
ART. 13 DOVERI.....	8
ART. 14 UNIFORME	10
ART. 15 PATROCINIO LEGALE ED ASSICURAZIONE.....	10
ART. 16 REGISTRI DI SERVIZIO	10
ART. 17 TESSERA DI RICONOSCIMENTO – PLACCA MATRICOLA....	10
ART. 18 DOTAZIONE E USO MEZZI DI TRASPORTO	11
ART. 19 DOTAZIONE DELLE ARMI.....	11
ART. 20 NORME FINALI E TRANSITORIE	12
ART. 21 ESECUTIVITA'	12

ART. 1 ISTITUZIONE DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

- 1- La Provincia di Massa-Carrara istituisce il Corpo della Polizia Provinciale per l'espletamento delle funzioni di polizia nelle materie di propria competenza, delegate o attribuite dallo Stato, dalla Regione Toscana e dagli Enti Locali.
- 2- Il presente Regolamento disciplina la struttura organizzativa, le attività e le modalità di funzionamento del Corpo di Polizia Provinciale nel rispetto di quanto previsto dalle norme nazionali e dalla L.R.T. 3 aprile 2006 n. 12 e s.m.i..

ART. 2 ATTRIBUZIONI DEL CORPO

- 1- Il Corpo di Polizia Provinciale svolge prioritariamente compiti di polizia ambientale, oltre a tutte le competenze affidate dalle disposizioni legislative.
- 2- Vigila sull'osservanza delle leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli enti locali nell'ambito delle competenze dell'ente locale.
- 3- La Provincia può promuovere specifici accordi con i Comuni per attivare forme di collaborazione tra i Corpi di Polizia Provinciale e strutture di Polizia Municipale nel territorio di competenza ai fini di un efficace espletamento delle funzioni di cui Art.2 della L.R.T. n. 12 del 03/04/06 e s.m.i..

ART. 3 QUALIFICHE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO

1. Gli appartenenti al Corpo della Polizia Provinciale nell'ambito territoriale dell'Ente e nelle forme previste dalla Legge, rivestono la qualifica di:
 - a) Pubblico Ufficiale, ai sensi dell'art. 357 del Codice Penale e s.m.i.;
 - b) Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'Art. 57, comma 2, lettera b, del Codice di Procedura Penale e s.m.i.;
 - c) Agente di Polizia Stradale, ai sensi dell'Art. 12, comma 1 del Decreto Legislativo n. 285 del 1992 e s.m.i.;
 - d) Agente di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 2 della L.R.T. n. 12 del 03/04/06 e s.m.i., della Legge 65/86 e s.m.i. e dell'Art.27 della Legge 157/92 e s.m.i., previo riconoscimento di tale qualifica da parte del Prefetto

2. Il Comandante del Corpo e gli addetti al coordinamento e controllo rivestono la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art.57, comma 3, del codice di Procedura Penale.

ART. 4 ORGANIZZAZIONE DEL CORPO

1. Il Corpo della Polizia Provinciale costituisce una struttura autonoma sotto il profilo organizzativo, anche se non esterna all'Amministrazione Provinciale, attua gli indirizzi dati dal Presidente della Provincia il quale vigila sulle attività svolte.
2. Il Corpo è composto:
 - Dal Comandante della Polizia Provinciale
 - Dagli addetti al coordinamento e controllo
 - Dagli Agenti.
3. In caso di assenza o impedimento del Comandante del Corpo, tutte le funzioni sono assunte dal coordinatore con maggiore anzianità di servizio.
4. Al Corpo della Polizia Provinciale vengono assegnate unità lavorative di profilo contabile-amministrativo in numero congruo alle esigenze.

ART. 5 RAPPORTO GERARCHICO

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale è posto alla diretta dipendenza funzionale e di indirizzo del Presidente della Provincia.
2. Il Comandante del Corpo provvede a rendere operativi i programmi dell'Ente e gli indirizzi del Presidente.
3. I Coordinatori e gli Agenti, ferme restando le loro attribuzioni e responsabilità di Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, rispondono delle loro attività al Comandante del Corpo, le cui specifiche attribuzioni sono disciplinate dal presente regolamento.
4. Le qualifiche funzionali e le relative norme d'accesso, i profili professionali, le attribuzioni, i doveri, le responsabilità e quant'altro si riferisce ai limiti d'impegno del personale addetto al servizio del Corpo di Polizia Provinciale sono determinate dalla Provincia ai sensi della normativa vigente, sia nazionale che decentrata.

ART. 6 LUOGO DI SERVIZIO

1. Gli appartenenti al Corpo, svolgono, di norma, il servizio entro i limiti territoriali della Provincia.

2. In base ai criteri di efficienza ed economicità il territorio Provinciale viene suddiviso in due aree di vigilanza, zona di "COSTA" e zona "LUNIGIANA". La Zona di "COSTA" comprende i territori dei Comuni di Massa, Montignoso, Carrara e Fosdinovo, la Zona "LUNIGIANA" i restanti comuni della Provincia. La Zona di "COSTA" ha sede operativa presso il Comando della Polizia Provinciale sito in Massa, la Zona "LUNIGIANA" ha sede operativa presso la sede distaccata della Provincia in quell'area e come da atti adottati dall'Amministrazione .
3. Il coordinamento, l'organizzazione e la gestione del servizio della "Zona Lunigiana" è affidato al coordinatore con la maggiore anzianità di servizio.
4. Il coordinamento della "Zona di Costa" è affidato ad altro coordinatore con le stesse attribuzioni e competenze.
5. Gli agenti prendono servizio presso le sedi a cui sono stati assegnati, svolgendo il servizio in pattuglie composte almeno di 2 unità.
6. Il personale addetto al Corpo di Polizia Provinciale può compiere fuori dal territorio del proprio Ente:
 - a) le missioni autorizzate per fini di rappresentanza;
 - b) le missioni per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, in conformità agli appositi piani o accordi tra le Amministrazioni pubbliche interessate e previa comunicazione all'U.T.G di Massa-Carrara ed agli U.T.G. interessati.

ART. 7 ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO

1. L'orario di lavoro settimanale è quello fissato dal contratto Nazionale di Lavoro secondo quanto stabilito dalla contrattazione decentrata a livello aziendale. Quando necessità particolari lo richiedano, gli appartenenti al Corpo sono tenuti a prestare servizio in eccedenza al normale orario giornaliero secondo le norme e gli accordi vigenti.
2. Tenuto conto della particolarità del servizio, gli appartenenti al Corpo dovranno consentire la reperibilità secondo modalità che saranno stabilite dall'Amministrazione, conformemente alle norme contrattuali che regolano tale istituto.
3. Il rispetto delle disposizioni relative all'orario di lavoro e di servizio sarà assicurato dai Coordinatori e dal Comandante del Corpo.

ART. 8 ASSENZE DAL SERVIZIO

1. Il Coordinatore deve avvisare tempestivamente il Comandante del Corpo in caso di propria assenza dal lavoro.
2. L'Agente deve avvisare tempestivamente il proprio Coordinatore in caso di propria assenza dal lavoro.

ART. 9 ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE DEL CORPO

1. Fermi restando gli obblighi di cui alla normativa nazionale e regionale vigente, al Comandante del Corpo competono, sulla base degli indirizzi emanati dal Presidente, le disposizioni per l'espletamento del servizio, l'elaborazione dei piani d'intervento, il controllo del conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro.
2. Il Comandante del Corpo in particolare provvede:
 - a) ad organizzare tutti i servizi ordinari e straordinari controllandone l'esecuzione;
 - b) a vigilare sulla condotta dagli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale promuovendo interventi necessari ad assicurare il regolare e corretto espletamento delle attività,
 - c) a coordinare direttamente le più delicate operazioni inerenti al servizio;
 - d) ad assicurare l'applicazione delle leggi e delle disposizioni in modo omogeneo, mantenendo un collegamento continuo con gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale, convocando anche riunioni nelle quali saranno discussi i problemi operativi del servizio,
 - e) a curare il mantenimento di relazioni funzionali e/o operative con l'Autorità Giudiziaria, con le Forze dell'ordine dello Stato e con le altre forze di Polizia locale;
 - f) a coordinare sotto l'aspetto tecnico- giudiziario l'organizzazione degli Agenti Provinciali impartendo loro direttive attraverso i coordinatori
 - g) ad accertare la regolarità della stesura dei verbali relativi a reati ed infrazioni rilevate, rimuovendo senza ritardo le cause che possono determinare eventuali irregolarità nella stesura e nelle esecuzione dei provvedimenti stessi;
 - h) a curare e trasmettere l'aggiornamento legislativo e procedurale, nelle materie di competenza, ai Coordinatori ed agli Agenti;

- i) a sorvegliare affinché i mezzi di trasporto, armi, le uniformi e qualsiasi materiale dell'Amministrazione Provinciale in dotazione siano utilizzati esclusivamente per ragioni di servizio e mantenuti in perfetta efficienza, verificando i consumi per quanto attiene i munizionamenti ed i mezzi di trasporto;
- j) a raccogliere e valutare le indicazioni dei Coordinatori e degli Agenti per un migliore espletamento del servizio;
- k) a raccordarsi con la struttura di riferimento dell'amministrazione per garantire, comunque, pur nell'autonomia dell'espletamento del servizio effettuato in base degli indirizzi emanati dal Presidente, l'incardinamento del Corpo di Polizia all'interno dell'organizzazione e delle attività dell'Amministrazione.

ART. 10 ATTRIBUZIONE AI COORDINATORI DI VIGILANZA

1. I Coordinatori di Vigilanza esercitano le loro attività, secondo quanto previsto dall'organizzazione di gestione del Corpo, coordinando le attività degli Agenti, informando il Comandante in merito allo svolgimento di tale attività e ricevendo dallo stesso indicazioni per l'espletamento del servizio.
2. Per il complesso delle attività, come sopra delineate, i Coordinatori provvedono:
 - a) a collaborare con il Comandante del Corpo per quanto attiene:
 - all'accertamento delle infrazioni rilevate e la trasmissione alle Autorità competenti per rispettivi adempimenti; la stesura dei relativi verbali, delle notificazioni, dei rapporti e degli oggetti sottoposti a sequestro;
 - alla redazione del piano ferie degli Agenti e le altre eventuali necessità di servizio;
 - al controllo sui servizi ordinari e straordinari svolti;
 - alla sorveglianza affinché i mezzi di trasporto, le armi, le uniformi e qualsiasi altro materiale della Provincia in dotazione o in uso agli Agenti siano usati esclusivamente durante il servizio o per ragioni di servizio e mantenuti in perfetta efficienza, verificando i consumi per quanto attiene i mezzi di trasporto;
 - b) a vigilare sulla condotta degli Agenti promuovendo gli interventi necessari ad assicurare il regolare espletamento del servizio;

- c) ad intervenire direttamente nelle più delicate operazioni inerenti al servizio ed in generale in qualsiasi altra attività di competenza ove necessiti la loro diretta esperienza e preparazione professionale;
- d) ad assicurare il coordinamento delle attività di vigilanza delle guardie volontarie (G.A.V.) con l'attività degli Agenti della Polizia Provinciale, e l'aggiornamento normativo delle stesse nelle materie di competenza, sulla base delle direttive impartite dal Comandante del Corpo;
- e) allo svolgimento di quant'altro venga richiesto dal Comandante del Corpo ai fini del buon espletamento del servizio.

ART. 11 ATTRIBUZIONI DEGLI AGENTI

1. Gli Agenti sono tenuti ad assolvere con cura e precisione ai compiti di servizio e ai doveri d'ufficio, nella stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle disposizioni della Provincia nonché delle direttive e istruzioni ricevute dal diretto superiore.
2. Rientra nei doveri d'ufficio degli Agenti concorrere all'ottimale espletamento del servizio con proposte e segnalazioni ai superiori.

ART. 12 DIVIETI

1. Ai componenti del Corpo di Polizia Provinciale si applica il codice di comportamento per i pubblici dipendenti. In particolare è fatto divieto:
 - a) di praticare, secondo la previsione dei commi da 1 a 5 dell'art. 27 della Legge 157/92, l'attività venatoria nell'intero territorio della Provincia;
 - b) di esternare in pubblico apprezzamenti e rilievi sull'operato dei colleghi, dei superiori e dell'Amministrazione;
 - c) di rilasciare pubbliche dichiarazioni relative all'attività di servizio in mancanza di preventiva specifica autorizzazione del Presidente;
 - d) di prestarsi, anche gratuitamente, per soluzioni di esposti o ricorsi inerenti fattispecie riguardanti il servizio a favore di terzi;
 - e) di allontanarsi dal luogo di servizio assegnato, senza informare tempestivamente il Comandante del Corpo e/o il Coordinatore;

ART. 13 DOVERI

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale debbono eseguire gli ordini e le disposizioni loro impartite dal superiore diretto.
2. Qualora l'ordine impartito sia ritenuto illegittimo lo rileverà a chi lo ha impartito. Se quest'ultimo ribadirà l'ordine per iscritto l'addetto sarà tenuto ad eseguirlo.
3. Nel caso sorgesse dubbio circa l'interpretazione di un ordine o se le circostanze impedissero di chiedere delucidazioni a chi lo ha impartito, spetterà all'addetto di grado più elevato, se presente, oppure al più anziano in servizio, decidere in proposito.
4. Il subordinato non deve eseguire l'ordine quando lo stesso preveda comportamenti in violazione al codice penale .
5. Nell'espletamento dei compiti di cui art. 2 del presente regolamento gli appartenenti al corpo sono obbligati in particolare a:
 - a) collaborare, nei limiti delle proprie attribuzioni, con gli organi di Polizia dello Stato e Locali;
 - b) accertare e contestare le infrazioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti;
 - c) osservare puntualmente le norme e le disposizioni riguardanti la diretta riscossione di somme a seguito di irrogazione delle sanzioni;
 - d) compilare la relazione di servizio su cui vanno annotati tutti i fatti salienti relativi all'attività espletata;
 - e) tenere nei rapporti con il pubblico ed in particolare durante l'accertamento delle violazioni un comportamento equilibrato, determinato, corretto, leale e riservato evitando le discussioni;
 - f) fornire, nei limiti delle proprie competenze le informazioni richieste dai cittadini;
 - g) vestire l'uniforme nelle forme prescritte dal presente regolamento e secondo le disposizioni impartite dal responsabile del corpo;
 - h) custodire gli armamenti, i mezzi e gli strumenti in dotazione curandone la manutenzione ed il perfetto stato di efficienza;
 - i) partecipare con impegno e professionalità a riunioni di lavoro organizzate e promosse dal Comandante, nonché a corsi di aggiornamento professionale organizzati e dall'Amministrazione Provinciale;
 - j) adempiere alle funzioni di rappresentanza richieste dall'amministrazione.

ART. 14 UNIFORME

1. Gli appartenenti al Corpo, quando sono in servizio, devono vestire l'uniforme fornita dall'amministrazione provinciale, in base alla normativa vigente, mantenendola pulita e in buono stato, secondo le disposizioni impartite dal comando del corpo. Sono parte integrante dell'uniforme i segni distintivi del grado e gli altri accessori previsti dalla normativa vigente.
2. L'uso di abiti civili deve essere autorizzato, al fine di un migliore svolgimento del servizio, dal Comandante del Corpo o in sua assenza dal coordinatore con più anzianità di servizio.
3. E' assolutamente vietata ogni modifica all'uniforme nonché indossare altri indumenti visibili non previsti dal comma 1 del presente articolo.

ART. 15 PATROCINIO LEGALE ED ASSICURAZIONE

1. Gli appartenenti al corpo usufruiscono di assicurazione di responsabilità civile verso terzi per l'uso delle armi in attività di servizio, oltre alle normali forme di assicurazione ed assistenza previste dalla normativa vigente.

ART. 16 REGISTRI DI SERVIZIO

1. Nell'ufficio della polizia provinciale e sotto la responsabilità del Comandante del corpo, sono tenuti conservati, in perfetto ordine, i seguenti registri:
 - registro dei verbali amministrativi
 - registro dei verbali di infrazione al codice della strada
 - registro del materiale sequestrato
 - registro delle notizie di reato
2. Salvo diversi specifici obblighi di legge, i registri possono essere predisposti su supporto telematico conforme alle norme vigenti e stampati periodicamente, comunque con cadenza almeno annuale.
3. I registri cartacei, composti e compilati in modo da non essere manomessi o contraffatti, saranno vidimati e verificati dal Comandante.

ART. 17 TESSERA DI RICONOSCIMENTO – PLACCA MATRICOLA

1. Ai sensi della normativa vigente, gli appartenenti al Corpo sono muniti di una tessera di riconoscimento contenente la qualifica di legge, firmata dal Presidente della Provincia, da esibire ogni volta si renda necessario dimostrare la propria qualifica;
2. Sono inoltre muniti di una placca metallica di servizio, recante la sigla della provincia ed il numero di matricola, da portare all'altezza del petto sulla parte sinistra dell'uniforme;
3. I consegnatari sono responsabili della diligente conservazione della tessera di riconoscimento e della placca matricola;
4. La tessera e la placca devono essere immediatamente riconsegnate all'amministrazione qualora il dipendente cessi definitivamente dal servizio o sia stato sospeso a seguito di un provvedimento disciplinare.

ART. 18 DOTAZIONE E USO MEZZI DI TRASPORTO

1. I mezzi di trasporto contrassegnati in base alla normativa vigente, dati in dotazione al Corpo di polizia provinciale, devono essere usati esclusivamente dal personale del suddetto Corpo per ragioni di servizio e quando ne sia giustificato l'impiego.
2. Per casi eccezionali e per esigenze connesse al servizio, possono essere trasportate sui mezzi in dotazione anche altre persone. Di tali fatti dovrà essere informato il Comandante del Corpo.
3. Il mezzo di trasporto di servizio deve essere assicurato con l'estensione dell'assicurazione oltre che ai trasportati, anche al conducente.
4. Qualora le circostanze lo richiedano, potranno essere utilizzati i segnali distintivi nonché quelli acustici e visivi previsti dalle normative vigenti.
5. L'amministrazione Provinciale può, su richiesta del Comandante, dotare il Corpo di Polizia Provinciale di automezzi privi di scritte riconoscitive, da utilizzare per necessità e servizi particolari.

ART. 19 DOTAZIONE DELLE ARMI

1. Gli appartenenti al Corpo sono dotati di armi a canna corta e a canna lunga consentite dalle leggi e regolamenti in vigore, con relative munizioni.
2. Sugli appartenenti al Corpo incombono personalmente le responsabilità di legge e regolamentari per la detenzioni e l'uso delle armi

3. Al fine del porto delle armi di cui ai commi precedenti, il Comandante richiede al Prefetto la qualità di agente di Pubblica Sicurezza, per gli appartenenti al Corpo, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente; in ogni caso occorre che gli agenti siano in possesso della licenza di porto d'armi per uso di caccia.
4. Le armi e le munizioni sono consegnate a titolo di detenzione e di uso e l'Amministrazione Provinciale rimane l'unica legittima proprietaria.
5. Nei casi in cui il personale sia autorizzato a prestare servizio in abiti civili, l'arma è portata in modo non visibile.

ART. 20 NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

ART. 21 ESECUTIVITA'

1. Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'Art. 96 dello Statuto dell'Ente, il sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione dello stesso presso l'Albo Pretorio della Provincia.